

Sentenza 19 dicembre 2012 , n. 293

Materia: Opere pubbliche

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Costituzione art. 117 comma quarto

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: Art. 44 bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) , inserito dalla legge di conversione 22/12/2011, n.214

Esito: parziale fondatezza del ricorso

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale, dell'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui include opere di competenza regionale nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute, sottoponendole ai criteri valutativi stabiliti con regolamento ministeriale.

La disposizione istituisce un elenco-anagrafe statale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, articolato a livello regionale, al fine del coordinamento dei dati relativi alle opere pubbliche incompiute come definite nei commi 1 e 2 della medesima disposizione. Il Ministro è investito del compito di definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con proprio regolamento, le modalità di formazione della graduatoria nonché i criteri in base ai quali le opere sono iscritte nell'elenco, "tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento". La norma, nella sua interezza, violerebbe, sia gli artt. 117 e 118 Cost poiché non spetterebbe allo Stato intervenire sui criteri relativi al riutilizzo o all'individuazione di ulteriori destinazioni di opere regionali incompiute, sia il principio di leale collaborazione "di cui all'art. 120 della Costituzione", poiché non si prevede che il regolamento ministeriale sia adottato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Inoltre il comma 4 dell'art. 44-bis, il quale prevede l'articolazione a livello regionale dell'elenco-anagrafe e la sua tenuta presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche, violerebbe gli artt. 97 e 117, quarto comma della Costituzione, in quanto invasivo della sfera di titolarità legislativa concernente l'organizzazione regionale.

Quanto alla censura sull'intero articolo, la Corte ritiene sia infondata. Richiamata la propria giurisprudenza in materia, la Corte rileva che l'attribuzione di un'opera alla sfera di pertinenza della Regione dipende dalla inerenza di essa a finalità proprie delle materie assegnate dall'art. 117 Cost. alla competenza concorrente o residuale della Regione stessa. In mancanza di una espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., i lavori pubblici "non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono" e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali. Ne deriva che non è "configurabile né una materia relativa ai lavori pubblici nazionali, né tantomeno un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale". Ne consegue che le questioni di costituzionalità devono essere esaminate in rapporto al contenuto delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione.

L'elenco-anagrafe, che in origine era stato concepito con riferimento alle opere di rilevanza strategica nazionale si fonda su una previsione normativa così ampia da poter accogliere indistintamente, sia queste ultime, sia qualsivoglia altra opera, per quanto minore, che abbia carattere "incompiuto", secondo la definizione indicata dal comma 1 dell'art. 44-bis: può comprendere, pertanto, anche opere di esclusiva competenza della Regione, ovvero per le quali spetta alla Regione approvare il progetto, coltivarlo o rinunciarvi.

Imponendo all'Autorità statale e a quelle regionali l'obbligo di redigere l'elenco-anagrafe, si vuol coordinare a livello centrale la raccolta dei dati afferenti alle opere incompiute, al fine di monitorarle e di disporre di un quadro unitario delle medesime. Pertanto sia l'inserimento delle opere incompiute nell'elenco-anagrafe, sulla base di criteri relativi al loro riutilizzo e a eventuali ulteriori destinazioni, sia la determinazione con regolamento ministeriale delle modalità di redazione dell'elenco vanno lette alla luce del coordinamento: sono previsioni dirette a predisporre in modo uniforme la rappresentazione di dati, che "vengono resi omogenei al fine di aggregarli per poter così predisporre la base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali" di tali opere.

Ciò non significa, che la sola inclusione nell'elenco, secondo le modalità indicate dal regolamento ministeriale, abbia l'effetto di privare la Regione delle competenze che le spettano su queste ultime opere.

La Corte dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale del solo comma 4 dell'art. 44-bis del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in materia di illegittimità di norme statali che indicavano specificamente l'organo regionale titolare della funzione amministrativa, trattandosi di "normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione" evidenzia che la disposizione impugnata prevede che a livello regionale l'elenco-anagrafe sia istituito presso l'assessorato competente per le opere pubbliche. E' da ritenere che questa prescrizione ecceda le finalità del coordinamento dei dati, alle quali è riconducibile l'art. 44-bis, e leda quindi l'autonomia organizzativa della Regione.